

COMUNE DI LEQUIO TANARO

Provincia di Cuneo

Atto n. 2025-013 del 22/11/2025

Parere dell'organo di revisione

**ALL'IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIPENDENTE ANNO 2025 – PARTE ECONOMICA 2025 ED AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE E COSTITUZIONE FONDO.**

L'organo di revisione

MARIA WILMA LAZZARATO

La sottoscritta Maria Wilma LAZZARATO, Revisore dell'Ente nominato con delibera C.C. n.4 del 04/03/2024, immediatamente esecutiva per il triennio 28.03.2024 al 27.03.2027:

Premesso che

l'Ente ha trasmesso, a mezzo e-mail, la relazione illustrativa e la relazione tecnico –finanziaria al contratto decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2025 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) del personale dipendente, unitamente alla Determinazione n.122 del 11/11/2025;

in data 16.11.2022 è stata firmato definitivamente dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali l'accordo per il nuovo C.C.N.L. applicabile al comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021;

l'Ente è intenzionato a procedere alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente dell'Ente per l'anno 2025 relativamente alla parte economica.

per l'anno 2025, l'ipotesi di accordo economico delle risorse disponibili del Fondo Produttività 2025 sarà presentato alla Giunta Comunale per l'approvazione in sede di riunione del 24/11/2025.

che con la determina del responsabile del Servizio Finanziario n.122 del 11/11/2025, è stata approvata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate – annualità 2025;

L'Organo di revisione ha esaminato la documentazione ricevuta.

Visti:

- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 79 comma 6 del vigente CCNL anno 2019-2021 il quale dispone che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;
- il CCNL 16/11/2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, prescrivendo il metodo di calcolo del Fondo risorse decentrate destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività partendo dalle voci hanno determinato le risorse stabili secondo il CCNL 2016/2018, integrate da altri importi previsti dal vigente contratto nazionale. L'art. 79 CCNL 16/11/2022 distingue le risorse decentrate in due categorie: al comma 1 le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico e al comma 2 le risorse mediante le quali il fondo può essere alimentato annualmente con importi variabili di anno in anno;
- l'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. del 16.11.2022, il quale stabilisce: *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale;*
- l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 che reca la disciplina: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere*

ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

Eseguite le verifiche relative:

- all'ipotesi del contratto decentrato integrativo, oggetto del presente parere, alla normativa ed alle disposizioni contrattuali vigenti;
- ai dati contabili contenuti nella predetta documentazione, nonché sulla costituzione delle risorse economiche-finanziarie per l'anno 2025, necessarie e disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrative;
- alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025;
- al rispetto del fondo alle disposizioni normative in materia di limiti;

Preso atto

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- d) che viene prevista la costituzione del fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.lgs. 75/2017 per un importo pari ad € **30.946,73**;

Considerato che il fondo salario accessorio è pari ad euro 30.946,73 di cui:

- risorse stabili per € 13.082,01;
- risorse variabili per € 17.864,72;

LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il Fondo Produttività 2025, di parte stabile, è stato costituito con determina del responsabile Servizio Finanziario n. 122 del 11/11/2025.

Si riportano di seguito gli importi:

Descrizione	Importo
Risorse Stabili	13.082,01
Risorse Variabili	10.084,55
Totale Parziale Fondo	23.886,56
Economie da Fondo 2024	7.060,17
Totale complessivo Fondo 2025	30.946,73

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate:

La parte “stabile” del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2024 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificate come si evince da tabella di seguito riportata.

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Fondo Storico Consolidato	11.994,71
Art. 67 comma 2, lettera a) € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015	249,60
Art. 67 comma 2, lettera b) differenze tra PEO a regime e PEO CCNL	274,80
TOTALE RISORSE STABILI CONSOLIDATE	12.519,11
€ 84,50 x n.3 dipendenti al 31/12/2018	253,50
Maggiorazione costi PEO per nuovi tabellari	309,40
TOTALE FONDO STABILE	13.082,01

Risorse Variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione	Importo
Art. 67 comma 3, lettera i) – risorse per conseguimento obiettivi dell’ente	628,54
Art. 67 comma 3, lettera c) Funzioni Tecniche	8.204,43
Contributi ANPR elettorale da destinare	1.850,74
Economie anno precedente	7.060,17
Art. 67 comma 3 lettera d) RIA	120,84
TOTALE RISORSE STABILI	17.864,72

TOTALE RISORSE STABILI	13.082,01
TOTALE RISORSE VARIABILI	17.864,72
TOTALE FONDO 2025	30.946,73

Considerato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di Legge;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 ed i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente.

ESPRIME

parere favorevole all'ipotesi al contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2025 definita dalle parti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria.

Raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- per gli istituti contrattuali che richiedono autorizzazione preventiva, l'erogazione degli emolumenti possa avvenire solo dopo essere stati attivati gli adempimenti e le relative procedure;
- i compensi relativi alla produttività finalizzata al miglioramento dei servizi, all'indennità di risultato devono essere corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Torino 22/11/2025

L'Organo di revisione

Maria Wilma Lazzarato
FIRMATO DIGITALMENTE